

IV U.O. Ambiente e Sanità

AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE DEL COMUNE DI ANZIO

Relazione ex art. 34 D.L. n. 179/2012

I. PREMESSA

Con la presente relazione si intende ottemperare a quanto previsto:

- dall'art. 34, co. 20, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con mod. dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 a norma del quale "per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste";
- dall'art. 5, commi 1 e 2, del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 che stabiliscono

 1. Ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una
 partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a
 espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società
 a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di
 partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in
 società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla
 necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui
 all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale
 scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità

finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

- 2. <u>L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.</u> Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica;
- e dall' art. 192, comma 2, del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 a norma del quale: "Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche ", alla stregua della richiamate disposizioni normative e con specifico riferimento al servizio pubblico di igiene urbana, oggetto dell'affidamento si rende, dunque, necessario procedere all'esplicitazione:
- delle ragioni per cui il Comune di Anzio (di seguito, "il Comune") intende procedere all'affidamento diretto in regime *in house providing* in favore della Società Ambiente Energia Territorio S.p.A. (di seguito, "la Società" o "Ambiente"), congiuntamente ad altri Comuni soci ricompresi nel perimetro della Città Metropolitana di Roma Capitale (di seguito, "i Comuni");
- della sussistenza dei requisiti previsti dell'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
- dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale.
- Il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 175 del 2016;

Alla presente Relazione, inoltre, è allegato il Piano Economico-Finanziario richiesto dall'art. 3-bis, co. 1-bis, D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (conv. con mod. dalla L. 14 settembre 2011, n. 148), come

modificato dall'art. 1, co. 609, lett. a) della Legge di Stabilità 2015 (l. 23 dicembre

2014, n. 190) che prevede che la relazione di cui al dall'art. 34, co. 20, D.L. n. 179/2012 debba comprendere "un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio".

Costituiscono, altresì, elementi essenziali della presente Relazione, la Bozza di Contratto di Servizio, il Progetto Tecnico presentato dalla Società Ambi.en.te. S.p.a. e il Capitolato Speciale d'Appalto.

L'ente affidante il servizio è il Comune di Anzio, che procederà all'affidamento sia pure in modo disgiunto e separato da altri Comuni, già soci della Società Ambiente, che pure hanno formalmente manifestato l'interesse a procedere secondo analogo modulo procedimentale.

II. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

II.a. IL CONTESTO EUROPEO.

Con riferimento ai servizi di interesse economico generale, il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che "in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori Comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti" (art. 14).

D'altra parte, nel Titolo VII, Capo I, rubricato Regole di concorrenza, l'art. 106 chiarisce che "le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata".

Infine, l'apposito Protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale ricomprende tra i

valori Comuni dell'Unione con riguardo al settore:

- "il ruolo essenziale e l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale il più vicini possibile alle esigenze degli utenti;
- la diversità tra i vari servizi di interesse economico generale e le differenze delle esigenze e preferenze degli utenti che possono discendere da situazioni geografiche, sociali e culturali diverse;
- un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utente".

Per quanto riguarda gli affidamenti diretti in favore di organismi cd. *in house providing*, un ruolo di primaria importanza è stato svolto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, che ha enucleato i requisiti nel rispetto dei quali l'ordinamento europeo consente l'affidamento *in house*.

In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, è opportuno richiamare le seguenti pronunce:

- CGCE, sent. Teckal, 18 novembre 1999, C-107/1998 secondo la quale il soggetto affidatario deve essere giuridicamente distinto dall'Ente affidante, ma l'affidante deve esercitare su di esso un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (requisito del "controllo analogo"); la Corte ha altresì affermato che il soggetto affidatario deve svolgere la parte più importante della propria attività con l'Ente che la controlla (requisito dell'attività prevalente');
- CGCE, sent. Staadt Halle, 11 gennaio 2005, C-26/03 secondo la quale la partecipazione, anche minoritaria, di un'impresa privata al capitale di una società esclude, in ogni caso, che l'amministrazione aggiudicatrice abbia su detto ente un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi (requisito della 'partecipazione pubblica totalitaria');
- CGCE, sent. Carbotermo, 11 maggio 2006, C-340/2004 secondo la quale nel valutare la sussistenza del requisito dell'attività prevalente le prestazioni dell'affidatario da prendere in considerazione sono tutte quelle che quest'ultimo realizza nell'ambito di un affidamento effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice, indipendentemente dal fatto che il destinatario sia la stessa amministrazione aggiudicatrice o l'utente delle prestazioni;
- CGCE, sent. Conditel Brabant, 13 novembre 2008, C-324/07 secondo la quale

il controllo analogo può essere frazionato, ovverosia esercitato congiuntamente da più autorità/enti pubblici anche deliberando a maggioranza.

Detti orientamenti sono stati recepiti, con alcune innovazioni, dalle tre nuove Direttive europee sugli appalti pubblici e le concessioni, che, per la prima volta, disciplinano espressamente ilfenomeno degli affidamenti *in house* (il riferimento è, nello specifico, agli art. 17 della Direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione; art. 12 della Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici; art. 28 della Direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali; tutti e tre gli articoli richiamati sono di identico tenore).

Le innovazioni introdotte dalle richiamate Direttive riguardano, in particolare:

- la possibilità di integrare il requisito dell'attività prevalente anche nell'ipotesi in cui (non il 100% ma) oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti o da altre persone giuridiche da queste controllate;
- la possibilità di integrare il requisito della partecipazione pubblica totalitaria anche nell'ipotesi in cui nella persona giuridica controllata vi sia la partecipazione di capitali privati che non comporti controllo o potere di veto, che sia prescritta dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, e che non eserciti un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Le citate Direttive sono state recentemente recepite nell'ordinamento italiano, con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchéper il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

II.b. IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE.

Come noto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 20 luglio 2012, n.199 – che ha pronunciato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, D.L. n.

138/2011, conv. in L. n. 148/2011 e successivamente modificato prima dalla L. n. 183/2011 (cd. Legge di Stabilità 2012), poi dal D.L.

n. 1/2012 (cd. Cresci-Italia) ed, in ultimo, dal D.L. n. 83/2012, in quanto lo stesso violava "il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare" con il Referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011 – il quadro normativo nazionale di riferimento in materia di servizi pubblici locali èstato sostanzialmente azzerato e la materia dell'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è disciplinata dai principi del diritto dell'Unione europea (cfr. sent. C. Cost. n. 24/2011).

Di conseguenza, come è stato chiarito anche dalla giurisprudenza: "i servizi pubblici locali di rilevanza economica possono in definitiva essere gestiti indifferentemente mediante il mercato (ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario) ovvero attraverso il c.d. partenariato pubblico - privato (ossia per mezzo di una società mista e quindi con una 'gara a doppio oggetto' per la scelta del socio o poi per la gestione del servizio), ovvero attraverso l'affidamento diretto, in house, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente, ma ne che sostituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo a quest'ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo (sulla società affidataria) 'analogo' (a quello che l'ente affidante esercita sui propri servizi) e della realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività con l'ente o gli enti che la controllano. L'affidamento diretto, in house - lungi dal configurarsi pertanto come un'ipotesieccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici locale – costituisce invece una delle (tre) normali forme organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un ente in ordine alla concreta gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento diretto, in house (sempre che ne ricorrano tutti i requisiti così come sopra ricordati e delineatisi per effetto della normativa Comunitaria e della relativa giurisprudenza), costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto edi convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti" (Consiglio di Stato, sez. V, 10 settembre 2014, n. 4599)".

e dunque venutomeno il criterio prioritario dell'affidamento sul mercato dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e l'assoluta eccezionalità del modello in house, si deve ritenere che la scelta dell'ente locale sulle modalità di organizzazione dei servizi pubblici locali, e in particolare la opzione tra modello in house e ricorso al mercato, debba basarsi sui consueti parametri di esercizio dellescelte discrezionali, vale a dire:

- valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti;
- individuazione del modello più efficiente ed economico;
- adeguata istruttoria e motivazione.

Trattandosi di scelta discrezionale, la stessa è sindacabile se appaia priva di istruttoria e motivazione, viziata da travisamento dei fatti, palesemente illogica o irrazionale" (Consiglio di Stato, sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 762).

Inoltre, l'art. 3, co. 27, L. 24 dicembre 2007, n. 244, oggi abrogato dall'art. 28, c. 1 lett. f), del D. Lgs. 175 del 2016, nel prevedere limiti alla costituzione da parte delle amministrazioni pubbliche di società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali, ha chiarito che "è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale".

Oggi, comunque, la normativa di riferimento nazionale per l'affidamento del servizio in questione in house providing, è, come già accennato, rinvenibile nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare negli articoli 5 - Principi Comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico — e 192 - Regime speciale degli affidamenti in house, nonché nel decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

In particolare, poi, il servizio di igiene urbana – inteso come raccolta dei rifiuti urbani e assimilati e trasporto dei medesimi agli impianti di recupero e/o smaltimento e il servizio di spazzamento delle strade comunali – rientrano nell'ambito della disciplina del Capo III, Titolo I, Parte IV, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*".

II.c. LA NORMATIVA REGIONALE.

Per quanto riguarda la normativa della Regione Lazio, la L.R. 9 Luglio 1998, n. 27, più volte modificata, reca la "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti".

L'art. 3, co. 7, lett. a) di tale L.R. demanda al piano regionale di gestione dei rifiuti l'individuazione di eventuali ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi in deroga all'ambito provinciale.

Ai sensi dell'art. 7, co. 1., L.R. n. 27/1998, con Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14, è stato approvato il Piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio, volto a uniformare e razionalizzare la programmazione che si è susseguita nel tempo, ad aggiornare la pianificazione al mutato quadro normativo nazionale, nonché per il superamento dell'emergenza dei rifiuti urbani nella Regione Lazio.

In particolare, il Piano prevede il perseguimento di tre specifiche tipologie di obiettivi:

- 1. obiettivi di riduzione alla fonte della produzione di rifiuti;
- 2. obiettivi di raccolta differenziata in linea con quelli previsti dal legislatore nazionale;
- 3. istituzione di un sistema integrato di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti che sia efficiente, dotato delle migliori tecnologie disponibili, teso a garantire l'"autosufficienza impiantistica"

Occorre evidenziare che, nel territorio della Regione Lazio, la gestione associata del servizio, da parte dei Comuni dell'Ambito, è di là da venire, state il ritardo e le criticità riscontrate nell'attuazione della Legislazione nazionale, sicché, allo stato attuale, i Comuni possono e devono procedere in modo autonomo all'organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani sul proprio territorio e all'individuazione delle relative modalità gestionali.

III. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO EUNIVERSALE

III.a LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto dell'affidamento è il servizio di igiene urbana, comprensivo dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati e di spazzamento da effettuarsi nel territorio del Comune di Anzio.

Ai sensi dell'art. 14, comma 27, lett. f), del decreto legge 31.05.2010, n. 78

convertito con modificazioni in legge 30.07.2010, n. 122, l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi rientrano tra le funzioni fondamentali dei Comuni e, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 177, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, tali servizi costituiscono attività di pubblico interesse finalizzata ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente.

La gestione dei rifiuti, pertanto, deve essere effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, <u>di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti</u> nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica e nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali, come previsto dall'art. 178 del richiamato decreto legislativo n. 152 del 2006.

Al fine di tutelare la salute pubblica, il servizio deve essere continuo. Pertanto è necessario garantire ai cittadini che il servizio sia disponibile e accessibile a tutti nella stessa misura e non è possibile sospenderlo o abbandonarlo.

In tale direzione, il Progetto Tecnico fornisce adeguate garanzie circa lo svolgimento del servizio secondo standard tecnici ed ambientali assolutamente rilevanti.

III.b. GLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

Il servizio oggetto di affidamento è un servizio pubblico che comporta obblighi di servizio universale, che deve, pertanto essere accessibile a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica, ad un prezzo ragionevole e a condizioni qualitative simili, indipendentemente dalla redditività delle singole operazioni (cfr. Direttiva 2002/22/CE del 7 marzo 2002).

La modalità di gestione prescelta, ovverosia la creazione di apposito soggetto *in house* cui affidare il servizio, risulta in sé fornire particolari garanzie con riferimento al rispetto degli obblighi in questione.

In particolare, la Società affidataria garantirà la continuità del servizio al fine di

garantire la massima erogazione del servizio a tutti gli utenti, il rispetto del principio di eguaglianza dei diritti e di non discriminazione degli utenti, la parità di trattamento del servizio prestato tra le diverse aree del territorio servito – nei limiti delle caratteristiche tecniche e funzionali del sistema infrastrutturale gestito – e la tutela dell'ambiente.

In tale direzione il Progetto Tecnico offre ampie garanzie del più assoluto rispetto degli obblighi anzidetti.

IV. LA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA E LE RAGIONI DELLA SCELTA

IV.a. LA SITUAZIONE ATTUALE.

Attualmente il servizio in questione, nel comune di Anzio, viene svolto dalla società M.S.A. Meridionale Servizi Ambientali S.r.l. in virtù dell'atto di avveramento di condizione sospensiva a firma del Notaio Dott. Gisella Simone di Treggiano, con il quale si prendeva atto del fitto di ramo aziendale della Società Camassa Ambiente S.p.a. in favore della M.S.A. con sede in Bari in Via Enaudi n. 15.

Ambi.en.te. S.p.A. è una società a totale capitale pubblico partecipata, in modo prevalente dal Comune di Ciampino e da altri 11 Comuni della Città metropolitana di Roma Capitale, tutti localizzati nell'area dei Castelli Romani e dei Monti Prenestini.

I Comuni soci sono:

- 1. Ciampino;
- 2. Castel San Pietro;
- 3. Cave;
- 4. Casape;
- 5. Colonna;
- 6. Gallicano nel Lazio;
- 7. Palestrina;
- 8. Poli;
- 9. San Cesareo;
- 10.Serrone;
- 11. Valmontone;

12.Zagarolo.

La Società Ambi.en.te. S.p.a. nasce da un'operazione straordinaria di scissione di ramo d'azienda operata nel 2008 da ASP S.p.A. – società *in house*, *multiutility* controllata dal Comune di Ciampino– che ha scorporato il ramo d'azienda dell'igiene ambientale.

Il presupposto fondante la suddetta operazione di scissione è stato il regime giuridico all'epoca vigente in materia di servizi pubblici locali – rappresentato dall'art.23-bis della L. n. 133/2008 e s.m.i., oggi abrogato per effetto del Referendum del 2011 – il cui co. 9 rendeva incompatibile il mantenimento degli affidamenti in house providing in essere con l'acquisizione di nuove commesse, indipendentemente dal fatto che le stesse fossero pubbliche e/o private, ovvero acquisite in via diretta e/o mediante partecipazione a procedure di evidenza pubblica.

Pertanto, in coerenza con il processo di riorganizzazione all'epoca deliberato dai Comuni, al tempo soci, Ambi.en.te. S.p.a. ha consensualmente risolto i contratti in essere che nascevano da precedenti affidamenti *in house providing* e partecipato a procedure di evidenza pubblica per l'acquisizione di nuove commesse.

Alla luce dell'abrogazione del richiamato art.23-bis, ed alla stregua del vigente quadro normativo che legittima il ricorso all'affidamento del servizio in favore di moduli organizzativi in possesso dei requisiti previsti dalla giurisprudenza Comunitaria e nazionale per il modello in house providing, il Comune di Anzio intende abbracciare un modello di organizzazione e gestione del servizio ingrado di coniugare la natura pubblica del servizio medesimo con il carattere industriale e privatistico della relativa gestione.

Quanto sopra nell'ottica del più proficuo perseguimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza gestionale del servizio, di economicità del servizio medesimo e di garanzia del controllo pubblico sulla gestione del servizio medesimo.

IV.b. LA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA E LE RAGIONI DELLA SCELTA

Come sopra accennato, il Comune di Anzio, nel rispetto della normativa nazionale ed europea vigente e dei requisiti richiesti, intende procedere all'affidamento diretto del servizio in house providing alla Società Ambi.en.te. S.p.A.

Le ragioni di tale scelta sono da individuarsi nella volontà dell'Amministrazione Comunale di migliorare l'attività di raccolta, trasporto, conferimento nonché di recupero del ciclo dei rifiuti, tenuto conto che le esperienze pregresse hanno esposto l'Amministrazione comunale a contenziosi con le ditte appaltanti, probabilmente non efficaci nelle attività argomento della presente relazione.

Sulla base di tali esperienze, l'Amministrazione comunale ritiene che, per un servizio in questione, di carattere universale, oneroso e continuativo, il controllo debba avvenire anche a monte esercitando il c.d. "controllo analogo" ossia partecipando anche alle scelte gestionali e programmatiche della Società e non soltanto a valle, esercitando un semplice controllo sul rispetto dei patti e condizioni contrattuali.

Si ritiene infatti, che l'affidamento "in house" permetterà all'Amministrazione di disporre di uno strumento agile ed efficace per modificare, anche in corso d'opera, il servizio svolto adattandolo alle esigenze del territorio con costi verificabili e sempre sotto controllo. In particolare si ritiene che, per quanto stringente possa essere il rapporto contrattuale con un soggetto terzo rispetto l'Amministrazione comunale, l'assenza di terzietà insita nel rapporto "in house" consente di garantire al meglio i risultati che si intendono raggiungere secondo un comune progetto.

La Società Ambi.en.te. S.p.A. risulta avere un alto grado di efficienza organizzativa con piena soddisfazione da parte delle Amministrazioni comunali in cui oggi effettua il servizio.

Le ragioni di tale scelta pertanto sono quelle di perseguire gli obiettivi indicati nella presente Relazione, nel rispetto della normativa vigente, garantendo l'efficacia rispetto alle finalità di interesse pubblico degli enti territoriali e l'economicità della gestione, nell'interesse degli utenti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Già l'attuale organizzazione del servizio e i risultati conseguiti hanno consentito alla Società di raggiungere risultati d'eccellenza nel panorama regionale e di collocarla in linea con i principali *benchmark* di settore a livello nazionale.

Il Progetto Tecnico oggetto del nuovo affidamento è finalizzato a rendere ancora

più efficiente l'attuale sistema, consolidando i risultati già raggiunti, e proseguendo nella valorizzazione della filiera del recupero dei rifiuti, in linea con la gerarchia dei sistemi di gestione dei rifiuti.

Con riferimento poi all'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, la disciplina di cui al D. Lgs. 152/2006 prevede un'articolazione territoriale del servizio su ambiti di area vasta, l'esercizio associato delle funzioni amministrative da parte di tutti i Comuni ricompresi nel perimetro territoriale dell'Ambito Territoriale Ottimale e la gestione integrata dei singoli segmenti della filiera.

Nella Regione Lazio l'attuazione della disciplina sopra richiamata è ben lungi dal potersi ritenere concretamente adottata, non essendosi verificata né la delimitazione territoriale degli Ambiti, né la costituzione degli Enti d'Ambito e dei relativi organi di funzionamento né, conseguentemente, la pianificazione d'ambito.

In questo contesto, fattuale e giuridico e nelle more dell'avvio della gestione sovracomunale del servizio integrato, rimane ferma l'autonomia dei singoli Comuni nell'organizzazione del servizio su base comunale e nell'individuazione delle modalità di affidamento, tra quelle ritenute ammissibili dall'ordinamento. In tale direzione, milita *ex multis* anche il recente orientamento giurisprudenziale della Corte dei Conti che ha chiarito che "nelle more dell'istituzione degli ATO permane in capo ai Comuni la potestà di gestione del servizi di igiene ambientale" (Corte dei Conti Lombardia, sez. contr., 17.02.2014, n. 20; nello stesso senso, Id. 3.09.2013, n. 362 e 22.10.2013, n. 457).

Per quanto sopra, non sfugge che l'affidamento del servizio di igiene ambientale secondo il modello *in house providing* in favore della Società Ambi.en.te. S.p.A. da parte di una pluralità di Comuni soci possa rappresentare un primo step per una gestione integrata e sovracomunale del servizio medesimo, e dunque un principio di aggregazione finalizzato all'esercizio associato delle funzioni comunali inerenti al servizio pubblico in commento.

IV.c. LA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ORDINAMENTO EUROPEO E NAZIONALE

Con riferimento alla verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla normativa europea e nazionale per procedere all'affidamento diretto in favore di soggetti *in house providing*, si ritiene che tutte le condizioni richieste siano

soddisfatte.

Fermo restando che l'affidamento in questione non si pone in alcun modo in contrato con il dettato di cui al comma 611, ella legge 23 dicembre 2014, n. 190, la normativa nazionale richiede:

- A. Che, il servizio da affidare sia di carattere generale e strettamente funzionale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4, commi 1 e comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 175 del 2016);
- B. Che, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti, sulla persona giuridica di cui trattasi, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (art. 5, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 2016);
- C. Che, oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata sia effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi (art. 5, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 50 del 2016);
- D. Che, nella persona giuridica controllata non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata (art. 5, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 50 del 2016).

Nel merito, si rileva che:

in riferimento alla condizione di cui al punto A. il servizio, come già ampliamente sostenuto al capo III della presente relazione, è di carattere generale, universale e strettamente funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune;

in relazione alla condizione di cui al punto B. la giurisprudenza (Comunitaria e nazionale) ha evidenziato che, in caso di affidamento *in house*, i Comuni soci affidanti devono esercitare sulla Società affidataria un controllo analogo a quello che esercitano sui propri servizi, tale da escludere la sostanziale terzietà della stessa.

In altri termini secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato - non è

sufficiente il mero controllo societario, che si estrinseca nel potere di nomina e revoca degli amministratori e del collegio sindacale e/o di approvazione del Bilancio e delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci – ma è necessario che i Comuni medesimi possano esercitare un più penetrante potere di indirizzo sulle questioni più rilevanti e strategiche della conduzione aziendale, potendo cioè influire in modo effettivo ed immediato sulle decisioni rilevanti della Società affidataria (cfr. CGCE, sent. Teckal, 18 novembre 1999, C-107/1998; Cons. St., Ad. Plen., 3 marzo 2008, n. 1).

Nel caso di specie, trattandosi di un'ipotesi di *in house* pluripartecipato, (cfr. CGCE, sent. Conditel Brabant, 13 novembre 2008, C-324/07), ciascuno dei Comuni affidanti partecipa al capitale sociale, nel rispetto di quanto richiesto da CGCE, sent. Econord, 29 novembre 2012, C-182-183/2011.

In tale direzione, ai fini dell'esercizio del controllo analogo, i Comuni soci intendono adottare un apposito Regolamento per il Controllo Analogo che disciplina le forme e modalità con le quali i Comuni medesimi esercitano, congiuntamente e/o disgiuntamente, sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, tale da escludere la sostanziale terzietà della Società stessa.

Detto Regolamento (che si allega alla presente Relazione quale parte integrante e sostanziale della medesima) è finalizzato ad assicurare in capo ai Comuni affidatari il potere di incidere, congiuntamente e/o disgiuntamente, in modo significativo ed effettivo sulla determinazione delle principali linee strategiche della Società e sulle scelte operative fondamentali nonché di verificare le modalità di gestione del servizio affidato.

Il predetto Regolamento prevede, in particolare, che il controllo analogo venga esercitato, daiComuni soci, secondo le seguenti modalità di funzionamento:

- di indirizzo/controllo sugli obiettivi strategici e le finalità dell'azione societaria;
- b) di indirizzo/controllo di tipo economico-finanziario e gestionale;
- c) di indirizzo/controllo di tipo societario;
- d) di indirizzo/controllo sulla qualità dei servizi erogati;

Il controllo di cui alle precedenti lett. a), b) e c) è esercitato dai Comuni soci in forma congiunta attraverso l'istituzione di un Comitato di Controllo Analogo

appositamente istituito, e regolato secondo le modalità previste dal medesimo Regolamento.

Il controllo di cui alla precedente lett. d) è invece esercitato – singolarmente e limitatamente ai servizi svolti sul proprio territorio – da ciascun singolo Comune, secondo le modalità previste dal medesimo Regolamento.

Il Comitato è composto dai Sindaci dei Comuni soci ovvero da persone dai medesimi da essi delegate, in quanto tali legittimate ad esprimere in modo vincolante la volontà del Comune su tutte le decisioni di competenza del Comitato.

Orbene, il richiamato Regolamento sull'esercizio del Controllo Analogo, è ritenuto strumento idoneo ad assicurare, sia in termini quantitativi che qualitativi, il controllo richiesto quale requisito e condizione essenziale per l'affidamento del servizio secondo il modello *in house providing*.

Quanto sopra anche in considerazione del fatto che il Regolamento in questione è in grado di coniugare una forma di controllo collettivo/congiunto, da parte dei Comuni soci affidatari, con riferimento ad alcune tematiche di interesse generale, con forme di controllo individuale, da parte di ciascun Comuni, con riferimento ad altre tematiche di interesse particolare.

Sono ovviamente fatte salve le ulteriori forme di controllo e monitoraggio previste dallo Statuto della Società, nonché dai singoli contratti di servizio, dai capitolati di servizio, dal progetto tecnico del servizio e dalla normativa vigente.

In relazione alla condizione di cui al punto C. la giurisprudenza (Comunitaria e nazionale) ha evidenziato che il soggetto destinatario di un affidamento *in house* deve svolgere la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla ("attività prevalente") (cfr. CGCE, 18 novembre 1999, C-107/1998 cd. sentenza Teckal). Ciò in quanto – come affermato dalla medesima CGCE, con la cd. sentenza Parking Brixen, 13 ottobre 2005, C-458/03 – il soggetto affidatario non deve aver acquisito una "vocazione commerciale che rende precario il controllo" dell'ente affidante.

La medesima CGCE, con la sentenza Carbotermo, 11 maggio 2006, C-340/2004, ha altresì chiarito che nel valutare la sussistenza del requisito dell'attività prevalente le prestazioni dell'affidatario da prendere in considerazione, sono tutte quelle che quest'ultima realizza nell'ambito di un affidamento effettuato

dall'amministrazione aggiudicatrice, indipendentemente dal fatto che il destinatario sia la stessa amministrazione aggiudicatrice o l'utente delle prestazioni; le prestazioni dell'affidatario devono essere "sostanzialmente destinate in via esclusiva all'ente locale in questione" (in senso sostanzialmente analogo anche cfr. Corte Cost., sentenza 23 dicembre 2008, n. 439).

La giurisprudenza nazionale ha poi variamente declinato il requisito in commento affermando che: "l'impresa non deve avere acquisito una vocazione commerciale che rende precario il controllo dell'ente pubblico e che risulterebbe, tra l'altro: dall'ampliamento dell'oggetto sociale; dall'apertura obbligatoria della società, a breve termine, ad altri capitali; dall'espansione territoriale dell'attività della società a tutta l'Italia e all'estero" (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 11 agosto 2010, n. 5620).

Il requisito dell'attività prevalente è altresì oggetto di specifica disciplina anche nell'ambito delle richiamate Direttive Europee, che quantificano il concetto della prevalenza, ritendo senz'altro sussistente il predetto requisito quando "oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi" confluita poi, tal quale, nell'art. art. 5, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 50 del 2016.

Le medesime Direttive e i successivi commi 7 e 8 del citato articolo art. 5, dispongono inoltre che per determinare la suddetta percentuale, si prende in considerazione (comma 7) il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione fermo restando che se, (comma 8) a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività della persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a causa della <u>riorganizzazione delle sue attività</u>, il fatturato o la misura alternativa basata sull'attività, quali i costi,non è disponibile per i tre anni precedenti o non è più pertinente, <u>è sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell'attività, che la misura dell'attività è credibile.</u>

Nel caso di specie, si ritiene che il requisito dell'attività prevalente deve essere apprezzato in concreto al fine di verificare, sulla base della totalità degli

affidamenti e dei contratti in essere ed in divenire nonché della relativa durata, la sussistenza del requisito in commento.

In tale prospettiva la Società ha presentato, il Piano Economico-Finanziario, il quale espone – con una visione necessariamente prospettica che tiene conto dell'odierno affidamento e delle manifestazioni di interesse formulate da altri Comuni soci – l'indicazione del fatturato aziendale, distinguendo quello acquisito e/o da acquisire attraverso affidamenti *in house providing*, e quello acquisito sul libero mercato.

Tale dato – seppure visto il carattere eminentemente previsionale del medesimo, dovrà essere sottoposto a costante verifica circa l'effettivo verificarsi delle relative assunzioni – consente di ritenere sussistente il requisito in commento.

In tale direzione, appare significativa l'evoluzione dell'origine del fatturato aziendale: fin qui, ivi incluso l'esercizio 2015, il fatturato della Società deriva in misura assolutamente prevalente da commesse acquisite sul mercato, al di fuori del regime *in house providing*; viceversa, l'evoluzione futura, sin dall'esercizio 2016, consente di attestare una significativa proiezione verso la prevalenza del fatturato maturato in relazione ad attività svolta dalla Società, nei confronti dei Comuni soci, sulla base di affidamenti *in house providing*.

Tale proiezione è stata comunque confermata dalla Società che sulla base degli atti assunti dai diversi Comuni soci, illustra il fatturato della Società nei confronti degli stessi è dichiara raggiunta la quota pari all'ottantacinquevirgolasessantapercento.

In riferimento alla condizione di cui al punto D: il requisito in commento è pienamente riscontrabile nell'attuale *governance* di Ambi.en.te. S.p.A. dal momento che, non soltanto l'intero capitale sociale risulta posseduto dai Comuni soci, con esclusione di qualsiasi partecipazione privata al capitale sociale, ma altresì in considerazione del fatto che – coerentemente con l'orientamento giurisprudenziale consolidato in materia (cfr. *ex multis* Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2009, n. 591) – la proprietà pubblica totalitaria del capitale sociale, oltre a sussistere nel momento genetico del rapporto, permarrà per tutta la sua durata, in forza di uno specifico vincolo statutario.

Non sfugge, infatti, che il vigente Statuto della Società – e segnatamente l'art. 5, co. 2 – reca un espresso divieto di cedibilità delle azioni in favore di soggetti

privati, disponendo che "è espressamente vietato l'ingresso di nuovi soci privati per effetto del quale venga meno il vincolo del carattere totalitario pubblico del capitale sociale".

V. ANALISI DI EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ DELLA SCELTA

La scelta del Comune di procedere verso l'affidamento *in house* del servizio pubblico in oggetto muove dalla consapevolezza del carattere assolutamente rilevante e centrale della gestione del servizio medesimo.

Infatti, a fronte di un impegno del Comune di Anzio nell'implementazione del servizio di raccolta differenziata e del positivo riscontro che il medesimo ha raccolto in tutti i livelli della cittadinanza e degli utenti, costituisce esigenza preminente dell'Amministrazione comunale il mantenimento ed, anzi, l'ulteriore incremento dei livelli attuali.

Tali obiettivi di indirizzo politico generale – considerati di natura strategica rispetto all'intera azione amministrativa dell'attuale Amministrazione Comunale di Anzio – potranno essere tanto più perseguiti quanto più è diretto e penetrante il controllo pubblico sulla gestione del servizio in commento.

In tale direzione, il modello *in house providing*, per sua intrinseca natura, e per le caratteristiche tipiche dell'istituto consente certamente di rafforzare in modo assai significativo il controllo dell'Ente locale committente sul soggetto gestore del servizio.

In parole povere il modello *in house providing* consente all'Amministrazione affidante di potere esercitare non soltanto un controllo di tipo contrattuale, circa il corretto esercizio delle obbligazioni assunte e delle modalità di svolgimento del servizio, così come indicate nel Progetto Tecnico, nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Contratto di Servizio, ma altresì di potere contare su ulteriori e più significative forme di indirizzo e controllo sull'attività del gestore.

Si allude, da un lato, ad un potere di indirizzo e controllo di tipo societario, che si estrinseca nelle forme e nelle modalità previste dal Codice Civile e dallo Statuto; dall'altro lato, ad un potere di indirizzo e controllo di tipo gestionale, che si estrinseca nelle forme e nelle modalità previste dal Regolamento di Controllo Analogo.

D'altra parte è di tutta evidenza la rilevanza del servizio di igiene urbana rispetto all'azione amministrativa del Comune, laddove si considerino gli impatti del medesimo, sulla qualità e le condizioni di vita e di salute dei cittadini, sull'ambiente, sul giudizio dell'opinione pubblica rispetto all'intero operato dell'azione amministrativa dell'Ente, sulla posizione economico-finanziaria dell'Ente.

In questo contesto, se da un lato, non v'è dubbio che la scelta dell'Amministrazione di implementare l'efficacia, l'efficienza e la qualità del servizio pubblico erogato e i relativi risultati in termini di valorizzazione della filiera del recupero (e di corrispondente riduzione dei flussi avviati allo smaltimento in discarica) determina delle ricadute in ordine al costo del servizio, dall'altro lato, il corrispettivo previsto è assolutamente in linea con i valori del mercato di riferimento.

Premesso che una comparazione è sempre soggetta ad approssimazioni dovute in larga misura alle caratteristiche dei servizi richiesti dal comune; all'epoca dell'appalto; alla presenza o meno di attività artigianali o industriali; nel caso in esame si evidenzia come nell'affidamento in questione i servizi siano particolarmente completi e performanti con particolare riferimento ai risultati attesi sia in termini di incremento della frazione degli RSU raccolti destinata al recupero, sia per qualità dei mezzi impiegati a basso impatto ambientale, sia per il livello dei servizi generalizzati richiesti (capillare servizio di pulizia manuale e meccanizzata delle strade, aree pedonali, manutenzione del verde pubblico, servizio domiciliare di raccolta rifiuti, laboratori didattici, pubblici incontri, ecc.) per il Comune di Anzio si rileva un costo medio per abitante pari ad € 151,22 circa, tenuto conto anche della forte vocazione balneare della città che subisce rilevanti incrementi nel periodo estivo.

La dinamica della produzione dei rifiuti urbani nel Comune di Anzio

	2019	2020
RIFIUTO URBANO		
TOTALE	33.085.971	33.906.897
(Tot. tonnellate)		

Andamento della produzione totale di rifiuto urbano nel comune di Anzio (Anni 2019 - 2020)

	2019	2020
Indifferenziata %	49,08 %	49,91 %
RD %	50,91 %	50,08 %

Il costo dell'affidamento – ovvero il canone per l'espletamento del servizio – **subisce un incremento rispetto a quello oggi corrisposto** in quanto l'attuale capitolato speciale dei servizi, così come proposto dall'Ambi.En.Te S.p.a., prevede attività di miglioramento per alcuni punti strategici della città.

In particolar modo, dall'esame della proposta inoltrata dalla Ambi.En.Te S.p.a si possono evidenziare di seguito le proposte migliorative:

- Modifica del sistema di raccolta dei rifiuti urbani all'interno del centro storico passando da un sistema stradale con isole ecologiche al sistema di raccolta porta a porta c.d. "spinto";
- Incremento degli investimenti relativamente al parco automezzi che coinvolge oltre che mezzi dedicati alla raccolta, anche strutture di supporto presso i CCR comunali (installazioni di presse container);
- Informatizzazione completa di entrambi i CCR;
- Installazione di n. 2 pese presso i CCR;
- Servizio dedicato porta a porta per il rifiuto verde prodotto dalle abitazioni oggi argomento principe e critico del territorio di Anzio;
- Fornitura dell'applicazione Junker per la cittadinanza al fine di produrre una campagna di pubblicizzazione dei servizi offerti relativamente alla raccolta rifiuti;
- Organizzazione ed esecuzione di n. 6 giornate ecologiche da distribuirsi sul territorio

Le proposte sopra indicate possono ritenersi congrue rispetto ai prezzi di mercato ed il ricorso all'affidamento in house del servizio appare sicuramente più conveniente.

In tal senso anche l'analisi compiuta nel Piano Economico-Finanziario della Società attesta il livello di economicità della gestione aziendale, in condizioni di efficienza, ed in linea con i principali *benchmark* del settore di riferimento.

Da ultimo, con riferimento all'art. 3-bis, co. 1-bis, D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (conv. con mod. dalla L. 14 settembre 2011, n. 148), come modificato dall'art. 1, co. 609, lett. a) della Legge di Stabilità 2015 (l. 23 dicembre 2014, n. 190), che –

nel disciplinare il piano economico-finanziario da introdurre nella relazione sulla base della quale, ai sensi dell'art. 34, co. 20, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, è effettuato l'affidamento del servizio – prevede che nel caso di affidamento in house, "gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario", va rilevato che tale previsione non si applica al servizio di igiene urbana, che costituisce "un servizio 'a tariffa', che risulta finanziato attraverso l'imposizione fiscale locale" (Corte dei Conti, sez. reg. controllo Lombardia, parere 26 gennaio 2015, n. 24).

Infatti, è del tutto evidente che l'obbligo per l'ente locale di procedere all'accantonamento di somme sul proprio bilancio si riferisce alla sola ipotesi in cui il piano economico-finanziario preveda investimenti che saranno sostenuti dagli enti locali stessi (attraverso forme di finanziamento e/o operazioni successive di aumenti di capitale).

Viceversa, si ritiene che la previsione in commento non trovi applicazione nelle ipotesi in cui il PEF preveda che gli eventuali investimenti programmati vengano sostenuti attraverso altre forme di copertura finanziaria che non richiedano successivi esborsi da parte degli enti locali affidatari (beninteso diversi dai corrispettivi contrattualmente stabiliti).

Di conseguenza, l'obbligo di accantonamento non può applicarsi al servizio di igiene urbana in cui i costi – ivi inclusi quelli di investimento – sono necessariamente integralmente coperti dalla tariffa ovvero, come nel caso di specie, dal corrispettivo del servizio pagato direttamente dal Comune in favore della Società.

In tale direzione, è sufficiente richiamare l'art. 238, co. 4, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che – sebbene riferito alla tariffa del servizio è certamente applicabile in via analogica al corrispettivo previsto dal Contratto di Servizio – prevede espressamente che la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani sia "composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale

VI. INFORMAZIONE DEL PUBBLICO

La presente Relazione, prima dell'adozione, sarà pubblicata, con lo schema di atto deliberativo, ai fini della consultazione pubblica, sul sito internet del Comune di Anzio (comma 2 dell'art. 5, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175) e, dopo la sua approvazione, inviata all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il ministero dello sviluppo economico per la pubblicazione sul proprio portale telematico ai sensi dell'art. 13, c. 22bis, del D.L. 23 dicembre 2013 convertito con lalegge 21 febbraio 2014, n. 9.

Sono allegati alla presente:

- a) il Progetto Tecnico offerto dalla Società;
- b) Offerta economica ed investimenti proposti;
- c) lo schema del Regolamento per l'esercizio del controllo analogo;
- d) Piano economico finanziario

Il Funzionario responsabile

U.O Ambiente

Il dirigente Area Tecnica Dott. Luigi D'Aprano